

Circolare n.3/13

Prot. n. C/2013/3/DIR

Roma 01 Marzo 2013

Alla c.a.

- Aziende
 - Centri Servizi
 - Consulenti
 - Assosoftware
 - Società di Software
 - ANCL
 - Centro Studi Professionale
- e p.c. Parti Sociali
Organi Statutari
EBNA
Enti Bilaterali Regionali

1.1 Obbligo contributivo

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio 2013, la mancata contribuzione al Fondo SAN.ARTI., determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione", pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità, così come previsto dagli articoli "Diritto alle prestazioni della bilateralità" ed "Assistenza Sanitaria Integrativa" dei CCNL di cui all'art.7 del regolamento del Fondo.

Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono inoltre un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione al Fondo è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

2.1 CCNL artigiani non ricompresi nell'accordo

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio 2013 le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalla parti socie del Fondo che non

hanno ancora contrattualizzato le prestazioni di SAN.ARTI. (Servizi di Pulizie e Autotrasporti), possono comunque iscrivere i propri lavoratori dipendenti allo stesso Fondo. Tale norma non trova applicazione per le imprese operanti nel settore edile per il quale operano specifiche disposizioni.

3.1 Lavoratori a chiamata – a domicilio

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio i versamenti devono essere effettuati per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS. Per i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non vi fossero commesse, non è dovuto alcun versamento.

4.1 Lavoratori a tempo determinato

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio l'iscrizione ed i versamenti per i lavoratori a tempo determinato sono dovuti esclusivamente per contratti di durata almeno pari a 12 mesi. Il versamento del contributo non è dovuto nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.

Si allega l'accordo sottoscritto.

Il Direttore
Dott. Massimo Nozzi

Confartigianato Imprese

CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Casartigiani

Claai

e

Cgil

Cisl

Uil

Visto l'accordo interconfederale sottoscritto in data 21 settembre 2010 per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo per i lavoratori dell'artigianato (SAN.ARTI.) cui trovano applicazione i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL):

- 1) Area Meccanica, Installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, odontotecnici
- 2) Area Alimentazione-Panificazione
- 3) Area Legno-Lapidei
- 4) Area Tessile-Moda
- 5) Area Chimica-Ceramica
- 6) Area Comunicazione
- 7) Acconciatura ed Estetica, tricotologia non curativa, tatuaggi, piercing e centri benessere

le parti in epigrafe convengono sulle seguenti indicazioni operative.

- 1) L'obbligazione contributiva a SAN.ARTI. da parte delle aziende comporta l'iscrizione in favore dei lavoratori ed il relativo versamento a decorrere dal 1° febbraio 2013. La mancata iscrizione al suddetto Fondo Sanitario, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione" (E.A.R.), pari a 25€ lordi mensili per tredici mensilità, così come previsto dagli articoli "Diritto alle prestazioni della bilateralità" ed "Assistenza Sanitaria Integrativa" dei CCNL sopra richiamati. Inoltre, le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto, l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i

lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

- 2) Le imprese che applicano i CCNL sottoscritti tra le parti in epigrafe, che non hanno ancora contrattualizzato le prestazioni di SAN.ARTI. (allo stato attuale Servizi di Pulizie e Autotrasporto merci), possono comunque iscrivere i propri lavoratori dipendenti allo stesso Fondo. Tale norma non trova applicazione per le imprese del settore edile per il quale operano specifiche disposizioni.
- 3) I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10). Per i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non vi fossero commesse, non è dovuto alcun versamento.
- 4) L'iscrizione ed i versamenti per i lavoratori a tempo determinato sono dovuti esclusivamente per contratti di durata almeno pari a 12 mesi. Tali obbligazioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.

Roma, 28 febbraio 2013

Confartigianato Imprese

CNA – Confederazione Nazionale

dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa

Casartigiani

Claii

CGIL

CISL

UIL